MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 gennaio 2013

Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2012/728/UE del 23 novembre 2012, concernente la non iscrizione del bifentrin per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'emissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici. (13A01460)

(GU n.46 del 23-2-2013)

IL DIRETTORE GENERALE

dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico
e della sicurezza delle cure

Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Considerato che ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, il bifentrin (n. CAS 82657-04-3) e' stato esaminato in conformita' all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 9818/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18 che comprende insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definito nell'allegato V della medesima direttiva;

Considerato che la valutazione ha dimostrato che i biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti bifentrin non possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE e che gli scenari esaminati nella valutazione dei rischi per la salute umana nonche' nella valutazione dei rischi per l'ambiente hanno rivelato un rischio potenziale e inaccettabile;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2012/728/CE del 23 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 27 novembre 2012, concernente la non iscrizione del bifentrin per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che, in attuazione della citata decisione della

Commissione, gli Stati membri non possono piu' rilasciare autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998 per i prodotti coinvolti dalla decisione medesima;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando le autorizzazioni dei resili medico-chirurgici interessati dalla decisione medesima.

Decreta:

Art. 1

1. Il bifentrin (n. CAS 82657-04-3) per il tipo di prodotto 18 «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi» non e' incluso negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

Art. 2

- 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti il bifentrin e appartenenti al tipo di prodotto 18.
- 2. A decorrere dal 1° maggio 2013 sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio gia' rilasciate per i presidi medico-chirurgici contenenti il bifentrin e appartenenti al tipo di prodotto 18.
- 3. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 2, a decorrere dal 1° novembre 2013 non possono piu' essere vendute o cedute al consumatore finale.
- 4. Le domande di modifica della composizione di presidi medico-chirurgici, presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998. tese a sostituire il principio attivo di cui all'art. 1, con uno o piu' principi attivi inseriti nell'allegato II del regolamento 1451/2007 per lo specifico tipo di biocida al quale i presidi appartengono, possono essere presentate fino alla data del 1° maggio 2013.
- 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, a decorrere dal 1º novembre 2013, i presidi medico-chirurgici. per i quali a tale data e' in corso la suddetta modifica di composizione, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale con la composizione gia' autorizzata.

Art. 3

1. A decorrere dal 1º maggio 2013, i prodotti attualmente soggetti a regime di libera vendita. contenenti il bifentrin e appartenenti al tipo di prodotto 18, non possono essere piu' essere prodotti e a decorrere dal novembre 2013 non possono piu' essere venduti o ceduti al consumatore finale

Art. 4

1. Sono consentite, dopo il l° novembre 2013, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori dal territorio comunitario nonche' il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della eliminazione dei prodotti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5

1. I Nuclei dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) sono incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto.

- 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- 3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana costituisce, a tutti gli effetti di legge, la notifica nei confronti dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici oggetto del presente provvedimento di revoca e della commercializzazione dei prodotti di libera vendita.

Roma, 25 gennaio 2013

Il direttore generale: Marletta